

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2182

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LAFORGIA e BERTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1995

Estensione ai reati militari del regime delle sanzioni
sostitutive delle pene detentive brevi di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689

ONOREVOLI SENATORI. - La Corte costituzionale - dopo avere più volte richiamato l'attenzione del legislatore «sulla ormai indifferibile esigenza», per evitare violazione del principio di uguaglianza, di estendere il regime delle sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, ai reati militari (sentenze 12 dicembre 1985, n. 350, e 7 luglio 1987, n. 279) - ha recentemente dichiarato, con sentenza 29 giugno 1995, n. 284, la illegittimità costituzionale dell'articolo 53 della legge n. 689 del 1981 «nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari».

Nella impossibilità di un intervento addizionale, la stessa Corte, con la suindicata sentenza, ha rimesso al legislatore la definizione delle modalità di applicazione delle predette sanzioni sostitutive «nei limiti sta-

biliti dall'articolo 53, primo, secondo e quarto comma, della legge n. 689 del 1981».

A tanto si intende provvedere con il presente disegno di legge, segnalando che in analogia a quanto stabilito dall'articolo 60 della predetta legge per i reati comuni e aderendo alle indicazioni della Corte costituzionale sono state previste (articolo 7) esclusioni oggettive rispettivamente limitando l'applicabilità delle pene sostitutive ai reati militari puniti con la pena massima non superiore a tre anni di reclusione ed individuando i reati del codice penale militare di pace ai quali, per i comportamenti considerati illeciti nelle singole disposizioni, ancorchè puniti con la pena massima non superiore a tre anni (nelle ipotesi non aggravate), non sembra opportuno estendere più benevolo regime sanzionatorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 22, primo comma, del codice penale militare di pace)

1. Il primo comma dell'articolo 22 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

«Le pene militari principali sono:

- 1) la multa, come sanzione sostitutiva ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 2) la reclusione militare».

Art. 2.

(Applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari)

1. Le sanzioni sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono applicabili anche ai reati militari per i quali sia prevista la pena massima non superiore ai tre anni di reclusione, sempre che la condanna comminata non superi i limiti di cui allo stesso articolo 53.

Art. 3.

(Sostituzione di pene detentive brevi per i reati militari)

1. La sostituzione delle pene detentive brevi per i reati militari si attua con i criteri fissati dall'articolo 53, commi primo, secondo e quarto, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, anche se giudicati, per qualsiasi motivo, da giudici diversi dal tribunale militare.

Art. 4.

(Semidetenzione)

1. La semidetenzione comporta l'obbligo di trascorrere nel carcere militare, se il condannato è in servizio, le ore determinate dal giudice compatibilmente con gli impegni dello stesso servizio, sempre che il condannato sia assegnato ad unità avente sede o caserma nel comune in cui è situato il carcere militare.

2. Negli altri casi e quando il condannato non è più in servizio militare il giudice determina le ore e l'istituto carcerario nel quale deve essere eseguita la semidetenzione, in relazione agli impegni di servizio del condannato e - se non più militare - alle sue comprovate esigenze di lavoro e di studio.

3. La semidetenzione comporta altresì:

1) il divieto di detenere fuori dell'ambito militare, se trattasi di condannato in servizio militare, ed a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se, nel caso di *condannato non più in servizio militare*, sia stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

2) la sospensione della patente di guida;

3) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

4) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato, la sentenza di condanna e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 11.

4. Durante il periodo di permanenza nel carcere militare o in altri istituti penitenziari, il condannato è sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Art. 5.

(Libertà controllata)

1. La libertà controllata comporta:

1) il divieto di allontanarsi, se il condannato è militare in servizio, dalla caserma alla quale è assegnato o, se non in servizio, dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute, dal tribunale militare di sorveglianza, sentito, nel caso di militare in servizio, il comandante della caserma;

2) l'obbligo di far annotare dall'ufficiale di picchetto, se in servizio militare, o di presentarsi almeno una volta al giorno, se non più in servizio, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

3) il divieto di detenere fuori dell'ambito militare, se trattasi di condannato in servizio, ed a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se, nel caso di condannato non più in servizio militare, sia stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

4) la sospensione della patente di guida;

5) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

6) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato la sentenza di condanna e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena adottato a norma dell'articolo 11.

Art. 6.

(Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguagli. Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva. Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva)

1. Si applicano gli articoli 58, 59 e 61 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e suc-

cessive modificazioni, esclusa l'ipotesi di condanna per decreto penale prevista dall'articolo 61 della predetta legge.

Art. 7.

(Esclusioni oggettive)

1. Le pene sostitutive non si applicano ai reati militari per i quali è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione e quelli indicati nel codice penale militare di pace dagli articoli: 103 (Atti ostili del comandante contro uno Stato estero), 113 (Omissione di soccorso o di protezione, in caso di pericolo), 116, secondo comma (Intempestiva od omessa apertura di piego chiuso), 117, primo comma (Omessa esecuzione di un incarico), 118, primo comma (Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta), 119, secondo comma (Militare di sentinella, vedetta o scolta, che si addormenta), 122 (Violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata), 124 (Separazione di una parte delle forze militari dal capo od omissione di riunirsi a esso), 125, primo comma (Inosservanza di istruzioni ricevute), 127 (Divulgazione di notizie segrete o riservate), 133 (Requisizione arbitraria), 134, primo e terzo comma (Abuso nelle requisizioni), 141, secondo comma (Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta), 149, primo comma, numeri 1, 2 e 3 (Casi di diserzione immediata), 159 (Simulazione di infermità), 175, primo comma (Ammutimento), 179 (Cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorità del comandante), 182 (Attività sediziosa), 186, primo comma (Insubordinazione con violenza), 189 (Insubordinazione con minaccia o ingiuria), 195 (Violenza contro un inferiore), 196 (Minaccia o ingiuria a un inferiore), 201 (Inferiore che sfida il superiore: accettazione; duello), 204 (Sfida; accettazione; duello), 223 (Lesione personale), 227, secondo e terzo comma (Diffamazione), 230, primo comma (Furto mi-

litare), 234, primo comma (Truffa), 235, primo comma (Appropriazione indebita).

Art. 8.

(Condanna alla pena sostitutiva)

1. Il giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna, deve indicare la specie e la durata della pena detentiva sostituita con la semidetenzione, la libertà controllata o la pena pecuniaria.

Art. 9.

(Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata)

1. Il pubblico ministero competente per la esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di condanna al tribunale militare di sorveglianza che determina le modalità di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 4 e 5 della presente legge e osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, d'intesa, se trattasi di condannato in servizio militare, con il comandante del corpo al quale lo stesso è assegnato.

2. Quando il condannato non è in servizio militare e svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce requisito indispensabile, il tribunale militare di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.

3. L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena è immediatamente trasmessa per l'esecuzione al comandante del corpo al quale è assegnato il condannato se in servizio o all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dei carabinieri territorialmente competente che procede a norma dell'articolo 10.

4. Nel caso di semidetenzione l'ordinanza è trasmessa altresì al direttore dell'istituto

penitenziario cui il condannato è stato assegnato.

Art. 10.

*(Esecuzione della semidetenzione
e della libertà controllata)*

1. Il comandante del corpo, l'organo di polizia e il comandante dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 9 procedono a norma dell'articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, intendendosi sostituite le parole: «magistrato di sorveglianza» con: «tribunale militare di sorveglianza».

Art. 11.

*(Modifica delle modalità di esecuzione della
semidetenzione e della libertà controllata)*

1. Le prescrizioni imposte con la sentenza di condanna possono essere modificate dal tribunale militare di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, sentito il pubblico ministero.

2. La richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende l'esecuzione della pena; tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento.

3. Il provvedimento che conclude il procedimento è immediatamente trasmesso all'organo di polizia o al direttore dell'istituto penitenziario competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni. Agli stessi organi sono trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma 2.

4. Non possono essere modificate le prescrizioni di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 4 e ai numeri 3, 5 e 6 dell'articolo 5.

Art. 12.

*(Applicazione di alcuni articoli della legge
24 novembre 1981, n. 689)*

1. Si applicano gli articoli 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 81, 82, 83, 84 e 85 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e l'articolo 248, comma 4, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 13.

(Iscrizione nel casellario giudiziale)

1. Nei casi previsti dall'articolo 686 del codice di procedura penale, le sentenze di condanna alle pene sostitutive sono iscritte nel casellario giudiziale, anche con l'indicazione della pena sostitutiva.

2. Nel casellario giudiziale sono altresì iscritti i provvedimenti previsti dall'articolo 11.

